

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	MARTEDÌ 16 giugno 2009
Ordine del giorno	<p>1) Disamina dei quesiti da inviare al MSE come concordato nelle riunioni precedenti</p> <p>2) Problematiche connesse al conferimento mediante pesatura di rifiuti solidi urbani</p> <p>3) Problematiche connesse all'abrogazione dell'art.61 del R.D. n.242/1909</p> <p>4)Varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>Antonio Bonavota - Casini Maurizio CCIAA Bologna</p> <p>Giuseppe Matteucci – Fanti Maria Cristina CCIAA Parma</p> <p>Pasquale Cristiano- CCIAA Ferrara</p> <p>Pietro De Gironimo - CCIAA Ravenna</p> <p>Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia</p> <p>Rita Biolchini- CCIAA Modena</p> <p>Sansavini Massimo - CCIAA di Forlì Cesena</p> <p>Luzi Paolo– CCIAA di Pesaro Urbino</p> <p>Andrea Avanzolini - CCIAA Rimini</p>
Assenti	CCIAA Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Disamina dei quesiti da inviare al MSE come concordato nelle riunioni precedenti</p> <p>Viene data lettura della bozza del quesito in merito alle problematiche sorte a seguito della diffusione sul territorio nazionale di strumenti MID il cui contenuto è stato concordato nelle riunioni precedenti e vengono apportate le modifiche che si ritengono più opportune.</p> <p>2) Problematiche connesse al conferimento mediante pesatura di rifiuti solidi urbani</p> <p>Viene segnalato che nell'ambito del conferimento dei rifiuti urbani la normativa di settore prevede che si effettui una determinazione quantitativa a peso o volume anche ai fini della determinazione della tariffa da corrispondere ai soggetti preposti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti stessi. Ne consegue che gli strumenti per pesare utilizzati a tale scopo devono essere in regola con le vigenti normative in materia di metrologia legale e pertanto devono garantire all'utenza tutte le prestazioni adeguate alla transazione e soprattutto offrire la possibilità di visualizzare il peso del prodotto conferito nonché di offrire delle evidenze del quantitativo conferito come riscontro del peso che verrà successivamente utilizzato in fase di fatturazione.</p>

3) Problematiche connesse all'abrogazione dell'art.61 del R.D. n.242/1909

Si rammenta che l' art. 11 del DM 182/00 ha esplicitamente abrogato quanto disposto dall'art.61 del regolamento sul servizio metrico approvato con RD 242/31 gennaio 1909 in merito alla possibilità degli esercenti il commercio ambulante di sottoporre a verifica i propri strumenti presso qualsiasi Ufficio metrico del territorio nazionale; inoltre l'art. 3 del già citato D.M. specifica che la verifica periodica e' effettuata dalle Camere di Commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalita' stabilite dalle stesse Camere di Commercio. Pertanto ci si chiede se la competenza territoriale provinciale delle Camere consenta la verifica di strumenti di utenti metrici esercenti l'attività ambulante presso la provincia di propria competenza ma iscritti in altre provincie del territorio nazionale.

4) Varie ed eventuali

L'Ispettore Luzi della CCIAA di Pesaro Urbino illustra ai presenti per l'opportuna condivisione i contenuti di alcuni provvedimenti anticipati via mail ed adottati dalla propria Camera e dalla locale Prefettura in merito al sequestro di sistemi di misura del gas metano dotati di diaframmi venturimetrici. Altresì informa i presenti circa la posizione adottata dalla propria Camera in merito alle presunte competenze dei funzionari preposti alla sorveglianza presso i Centri Tecnici in materia di sicurezza del lavoro. Infine segnala la sempre maggiore diffusione di apparecchiature istallate presso i supermercati per la vendita di vino sfuso consistenti in erogatori che consentono il riempimento di bottiglie senza la preventiva misurazione dell'erogato.

Viene segnalato il caso della ditta DIBAL che produce strumenti per pesare a funzionamento non automatico avvalendosi della possibilità di quanto disposto dall'art.5 del DM 182/00 ma non ha un rivenditore italiano che sia anche fabbricante metrico. Ne consegue che risulta impossibile la gestione con il prodotto informatico Eureka delle comunicazioni che pervengono agli uffici metrici poiché il sistema consente solo di scegliere tra i tre seguenti soggetti abilitati: ispettori, laboratori e fabbricanti con sede in una delle provincie italiane.

Viene successivamente affrontata la problematica della verifica periodica del manometro di lavoro utilizzato dai Centri Tecnici prescritta dal D.M. 10 agosto 2007. Per tale strumento non esiste alcuna normativa tecnica riferita alle prove da effettuare per le verifiche periodiche e l'unica fonte normativa è quella comunitaria sulla verifica prima. Ne consegue che gli uffici metrici, per provvedere a quanto prescritto dal citato D.M., devono effettuare tutte le prove previste per la verifica prima o, con scelte esclusivamente discrezionali, semplificare arbitrariamente tali prove. Quest'ultima scelta, in quanto discrezionale ed arbitraria risulterà diversa a seconda della Camera agente, ed a parere di alcuni dei presenti, ciò è in contrasto con il principio di ragionevolezza dell'attività amministrativa del sistema camerale.

Infine i presenti, su richiesta di un componente del gruppo, illustrano le modalità amministrative adottate dalle proprie Camere in merito al rinnovo delle autorizzazioni Ministeriali dei Centri Tecnici.

Il coordinatore del gruppo inoltre comunica ai presenti che il gruppo network Piano Formativo in data 8 giugno ha concluso la raccolta dei fabbisogni formativi per il 2010. Per alcune tematiche riferite alle funzioni operative di pertinenza dei gruppi network, in coerenza a quanto deciso per il piano formativo 2009, è stata ribadita l'opportunità che le stesse vengano affrontate all'interno del gruppo

stesso. Tra le varie richieste pervenute dalle Camere, alcune tematiche riguardano l'area funzionale del gruppo network Uffici metrici. Trattasi infatti di :

- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
- Problematiche inerenti l'allegato MI-005 della direttiva MID 2004/22/CE. Tipologie di strumenti utilizzati sul mercato e procedure operative ad essi collegati.
- Contatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e contatori di calore
- Problematiche inerenti alla direttiva MID 2004/22/CE. Tipologie di strumenti utilizzati sul mercato e procedure operative ad essi collegati.
- La direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura e norme introdotte dal D. lgs n. 22 del 2/2/2007

Il coordinatore del gruppo ribadisce che la Responsabile Piano Formativo e organizzazione eventi è a disposizione per ogni eventuale richiesta di supporto logistico-operativo al fine di dare seguito alle richieste emerse con le professionalità presenti all'interno del gruppo network Uffici metrici.

Orientamenti assunti

1) Disamina dei quesiti da inviare al MSE come concordato nelle riunioni precedenti

L'elaborato finale viene letto ed approvato all'unanimità dai presenti e costituisce allegato al presente verbale.

2) Problematiche connesse al conferimento mediante pesatura di rifiuti solidi urbani

I presenti ribadiscono che gli strumenti utilizzati devono essere regolarmente omologati ai sensi del D. Legs.517/1992; inoltre concordano sulla necessità che l'utente possa accedere alla visualizzazione del peso ma nel caso venga utilizzato un display non omologato questo dispositivo dovrà recare le iscrizioni metrologiche previste dall'allegato IV punto 3 del D. Legs. 517/1992. Infine concordano sulla necessità di garantire la memorizzazione o la stampa dei dati al fine di consentire all'utente il successivo riscontro del peso indicato in fattura. Qualora lo strumento non sia dotato di adeguata capacità e tipologia di memoria inalterabile, quest'ultima garanzia può anche agevolmente essere fornita mediante stampa a mezzo di stampante omologata di uno scontrino da rilasciare al conferente; la soluzione di adottare esclusivamente una memoria inalterabile per rilevare i dati viene scartata dopo ampia discussione poiché di durata limitata nel tempo e poiché non tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono stati omologati con tale opzione prestazionale.

3) Problematiche connesse all'abrogazione dell'art.61 del R.D. n.242/1909

Si ricorda che l'art. 61 prevedeva per gli ambulanti l'obbligo della verifica nel primo trimestre di ogni biennio pur con la facoltà di presentare i propri strumenti presso qualsiasi Ufficio Metrico del territorio nazionale poiché numerosi esercenti l'attività ambulante utilizzano i propri strumenti per la vendita presso province diverse da quelle nelle quali sono residenti. Di fatto tale situazione non è mutata negli anni ed anzi la sempre maggiore facilità nei trasporti di persone e merci ha reso sempre più diffusa tale situazione. I presenti ritengono che la competenza territoriale delle Camere relativa alla verifica periodica si concretizzi nell'attività amministrativa di formazione e gestione dell'elenco utenti metrici nonché nella conseguente attività sanzionatoria; l'aspetto tecnico connesso alla verifica rappresenta al contrario un'attività prestazionale che le Camere sono tenute a fornire, su esplicita richiesta scritta, a tutti

coloro che avendone necessità, la richiedono. Questa opinione è maggiormente rafforzata dalla circostanza che le Camere ora agiscono in regime di tariffe sul libero mercato al pari dei laboratori autorizzati. Tuttavia i presenti ribadiscono che è fondamentale la presenza di una formale richiesta di verifica presentata alla Camera presso la quale si richiede la prestazione e che se tale richiesta è omessa o è stata presentata precedentemente presso una Camera diversa da quella che esegue la verifica è opportuno non dare seguito all'attività.

4) Varie ed eventuali

In merito alle segnalazioni dell'Ispettore Luzi i presenti prendono atto delle problematiche rappresentate ed in particolare ritengono che la tipologia di vendita di vino sfuso descritta sia non conforme alle norme attualmente vigenti e che una possibile soluzione sia quella di associare agli erogatori uno strumento per pesare a funzionamento non automatico omologato che consenta la vendita a peso del prodotto.

Per quanto riguarda il caso DIBAL i presenti ritengono sia necessaria una richiesta ad Infocamere per le necessarie modifiche del sistema di gestione Eureka. Pertanto il coordinatore del gruppo prende l'impegno di provvedere in tal senso.

Dopo ampia discussione, i componenti del gruppo non trovano una posizione condivisa in merito alla problematica della verifica periodica del manometro di lavoro utilizzato dai Centri tecnici prescritta dal D.M. 10 agosto 2007.

Dal confronto sulle procedure amministrative relative ai rinnovi dei Centri Tecnici emerge che la quasi totalità delle Camere non adotta un provvedimento esplicito di rinnovo ma si limita ad inviare un'informativa al MSE e per conoscenza ad Unioncamere e al centro Tecnico, in genere a firma del Dirigente, con la quale si specifica che l'autorizzazione si ritiene rinnovata. Il coordinatore riferisce che aveva telefonicamente contattato il referente Unioncamere Dott.ssa Procesi che le aveva confermato una situazione molto diversificata sul territorio nazionale.

Infine, in merito alla partecipazione a quanto proposto dalla Responsabile Piano Formativo e organizzazione eventi, alcuni componenti del gruppo si rendono disponibili per l'attuazione del piano formativo di pertinenza dell'area funzionale del gruppo network Uffici e si concorda che nelle prossime riunioni verrà stabilita la pianificazione dell'attività.

Data e o.d.g. prossima riunione

16 luglio '09

Bologna,

Firma coordinatore